SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. **471**.

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna,

ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

Art. 2.

1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

Art. 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31

dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono prorogati di mesi tre: la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Art. 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

Art. 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi,

Art. 7.

1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzioni.

2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

Art. 8.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Art. 9.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

Art. 10.

1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1: la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.

8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

Art. 11.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi, ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0519

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1992, n. 472.

Interventi urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di dare immediata soluzione a problemi sociali di estrema rilevanza ed attualità, procrastinando i licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0520

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1992, n. 473.

Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante «Disposizioni in materia di pubblico impiego», con particolare riferimento al quarto comma dell'art. 1, relativo al trasferimento agli enti locali dei fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che consente al personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni all'on.le Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;

Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 10, serie generale) concernente il trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in mobilità;

Considerato che occorre disciplinare il trasferimento dei citati fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del giorno 11 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie dello Stato sottoposto a mobilità verso gli enti locali medesimi è disciplinato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Entro il mese di luglio 1992 l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito agli enti locali a tutto il 31 dicembre 1991 con apposito elenco nominativo, specificando:

a) dati anagrafici di ciascun dipendente;

b) qualifica, categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;

c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni famiglia, 13ª mensilità);

d) l'amministrazione di destinazione;

e) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale sottoposto a mobilità dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1991, nonché l'ammontare complessivo annuo dovuto a decorrere dall'anno 1992.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 settembre 1992, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. L'ammontare annuo dei trattamenti economici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 1993.

3. Il trattamento economico a favore del personale dell'Ente ferrovie dello Stato trasferito negli enti locali entro il 31 dicembre 1991 è corrisposto sino al 30 settembre 1992 dall'ente medesimo e l'onere è a suo carico.

Art. 4.

1. Entro il 30 settembre 1992, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione agli enti locali dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*.

2. Per ciascuno degli anni 1993 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1991 sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Per i trasferimenti di personale sottoposto a mobilità per ciascuno degli anni successivi al 1991, il trasferimento dei fondi dall'Ente ferrovie dello Stato agli enti locali è disciplinato dagli articoli seguenti.

Art. 6.

1. Sino a tutto il 30 giugno 1993, alla corresponsione del trattamento economico al personale trasferito agli enti locali nel corso dell'anno 1992 provvede direttamente l'Ente ferrovie dello Stato.

2. Entro il 31 gennaio 1993, l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito nel corso dell'anno 1992 con apposito elenco nominativo, specificando:

1) gli elementi indicati all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

2) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale trasferito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1993;

3) l'ammontare complessivo annuo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al predetto personale a decorrere dall'anno 1994.

Art. 7.

1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 aprile 1993, le occorrenti variazioni di bilancio, per il trasferimento dei fondi di cui all'art. 6, comma 2, punto 2), del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. L'ammontare annuo di cui all'art. 6, comma 2, punto 3), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dell'anno 1994.

Art. 8.

1. Entro il 31 luglio 1993, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 1993 agli enti locali cui è stato trasferito il personale nel corso dell'anno 1992.

2. Per ciascuno degli anni 1994 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.

Art. 9.

1. Per il personale trasferito a seguito della mobilità in ciascuno degli anni successivi al 1992, il trasferimento dei fondi è disciplinato, con corrispondente aggiornamento dei termini, dalle disposizioni recate dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 10.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 giugno 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992
Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 344

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 554/1988 è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della medesima legge n. 554/1988 è il seguente: «Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere e dei vari profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'art. 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), come modificato dall'art. 10-*bis* del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989 n. 144, è il seguente:

«Art. 1 — 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuno qualifica funzionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. *Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.*

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. *Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.*

10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

92G0515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Variazione dei contenuti dichiarati di alcune marche di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per le marche nazionali di sigarette, «Alfa», «Esportazione», «Nazionali» e «Super (senza filtro)»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	condensato
Alfa	1,10	15,0
Esportazione	1,10	15,0
Nazionali	1,30	15,0
Super (senza filtro)	1,10	15,0

Art. 2

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre il termine fissato nell'art. 37 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 371

92A5699

DECRETO 23 novembre 1992.

Istituzione della sezione doganale di Domo II, dipendente dalla dogana di Domodossola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica nonché i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerata la realizzazione di una rilevante struttura ferroviaria, denominata stazione di Domo II, destinata ad accogliere, in una prima fase, il traffico commerciale su rotaia verso il Nord Europa in direzione sud-nord, oggi gravitante sulla stazione di Domodossola;

Ravvisata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso detto scalo ferroviario, dove concentrare il servizio a controlli doganali abbinati con le autorità doganali svizzere relativo al traffico commerciale nella direttrice sopra indicata;

Decreta:

Articolo unico

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale di Domo II, dipendente dalla dogana di Domodossola - Direzione della circoscrizione doganale di Domodossola, ubicata presso l'omonimo scalo ferroviario nel comune di Beura.

Le facoltà della citata sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, dal capo della direzione della circoscrizione doganale competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 33 relativo al corso di laurea in filosofia vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

bioetica;
ermeneutica filosofica;
filosofia della mente;
filosofia dell'educazione;
logica dei linguaggi naturali;
propedeutica filosofica;
psicopedagogia del linguaggio e dell'educazione;
storia della filosofia islamica;
storia della filosofia medievale ebraica;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia politica;
storia della storiografia filosofica;
storia della tecnica;
teoria dei linguaggi formali.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5650

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992);

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Perugia due corsi di diploma univesitario triennale in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, nelle sedi di Perugia e di Città della Pieve (sede decentrata);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 116 relativo alla facoltà di agraria viene soppresso e sostituito come appresso e vengono inseriti i nuovi articoli dal 128 al 133 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo XI

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 116. — La facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie.

La durata del corso degli studi è di cinque anni divisi in un biennio, e in un triennio di applicazione articolato nei seguenti tre indirizzi: «produzione vegetale», «tecnico economico» e «zootecnico». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

La facoltà di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari:

A) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - Orientamento «gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia.

B) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - Orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA

Art. 128 *(Diplomi universitari)*. — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario (di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al decreto ministeriale 15 novembre 1991):

A) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - Orientamento «gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia.

B) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - Orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve.

Ciascun corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 129 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 128 sono dichiarati strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989). Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 130 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso ai criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 133.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, dei corsi di diploma universitario, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 131 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale di ciascun corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 128;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 132 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 133 *(Articolazione dei diplomi universitari in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia, e orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060; G052.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore) per ambedue gli orientamenti «gestione e conservazione dell'ambiente» (sede di Perugia) e «scienza del territorio» (sede di Città della Pieve).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitario dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing, nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole.

Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Raggruppamenti disciplinari: N012.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità che seguono:

A) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - orientamento «gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Area 13 - Ecosistemi agrari e forestali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i principi fondamentali che sono alla base degli ecosistemi agrari, forestali e naturali e delle loro interazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G021; G022; G024; G025; G031; G041; G042; G051; G052; G060; E011; E012; E031.

Area 14 - Monitoraggio e valutazione del degrado ambientale (250 ore).

Lo studente dovrà conoscere le metodologie per il rilevamento delle condizioni fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche dell'ambiente e delle situazioni di

degrado. Dovrà, inoltre, interessarsi della diffusione, dell'accumulo, della degradazione delle sostanze inquinanti e dei loro eventuali effetti nocivi.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G021; G022; G024; G025; G031; G041; G042; G051; G052; G060; E011; E012; E031; F221.

Area 15 - Conservazione e risanamento dell'ambiente (250 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulle interconnessioni terra ambiente produttivo e sistema fisico e biologico. Dovrà, inoltre, conoscere gli interventi nel sistema produttivo volti a garantire la corretta utilizzazione delle tecniche, la salvaguardia e la conservazione delle risorse. Dovrà infine acquisire le metodologie di riciclo delle biomasse, di depurazione dei reflui e di disinquinamento del suolo.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G021; G022; G024; G025; G031; G032; G041; G042; G051; G052; G060; E011; E012; E031.

Le 50 ore che restano per raggiungere le 700 disponibili per la facoltà, sono lasciate a libera scelta dello studente.

B) Diploma universitario «gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - Orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Area 13 - Analisi dei sistemi agroforestali (200 ore).

Lo studente dovrà apprendere i metodi di rilievo dei componenti biotici ed abiotici dei sistemi agroforestali; dovrà, inoltre, acquisire le metodiche di analisi territoriale, di rilevamento ed interpretazione delle componenti insediativo-produttive dei sistemi agricoli territoriali a varie dimensioni di scala.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G024; G025; G031; G032; G041; G042; G051; G052; G060; E011; E012; E031; H141; H142.

Area 14 - Elaborazione ed interpretazione dei risultati delle analisi territoriali (200 ore)

Lo studente dovrà acquisire le tecniche di rappresentazione dei dati territoriali (fotogrammetria, tecniche di rilevamento e rappresentazione, carte tematiche). Lo studente dovrà, inoltre, appropriarsi dei principali metodi di analisi dei dati e dei fondamenti dei metodi di ricerca operativa necessari per la pianificazione territoriale.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G031; G032; G051; E011; H110; H141.

Area 15 - Pianificazione ed estimo territoriale (250 ore).

Lo studente dovrà acquisire le metodologie di lettura del territorio rilevando le sovrapposizioni delle diverse stratificazioni attraverso lo studio dei catasti e delle fonti storiche. Dovrà, inoltre, acquisire i fondamenti delle metodologie progettuali, architettoniche ed ambientali a diverse scale di intervento ed avere conoscenza delle tematiche del rapporto tra nuovo costruito e insediamenti esistenti, concentrati e diffusi al fine del recupero e delle trasformazioni d'uso. Lo studente dovrà acquisire i principi generali del processo di pianificazione e tutela territoriale e possedere la conoscenza dei fondamentali metodi e strumenti di pianificazione e gestione del territorio. Lo studente dovrà, inoltre, approfondire la conoscenza del quadro legislativo-normativo proprio della gestione del territorio, con riferimento sia alle indicazioni della CEE che nazionali e regionali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G032; H100; H120; H141; H142.

Le 50 ore che restano per raggiungere le 700 disponibili per la facoltà, sono lasciate a libera scelta dello studente.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5636

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 35, titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere europee viene soppressa la locuzione «europee».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5635

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 681 del vigente testo dello statuto, e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia secondo il seguente articolato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 2. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedano la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:
fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:
patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:
semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:
anatomia e istologia patologica I,
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:
cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:
elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica . . . . ore 50
biochimica . . . . » 25
biofisica . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):
fisiopatologia respiratoria . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
patologia chirurgica generale I . . . » 125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):
radiologia generale . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):
elementi di informatica medica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
patologia chirurgica generale II . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):
anatomia e istologia patologica I . . » 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . » 50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):
cardiologia medica I . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione . . . . ore 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale . . . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I . . . . » 50

semeiotica strumentale della angiopatie » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II » 25

patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II » 25

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I » 25

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II . . . . » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie . ore 20

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II » 40

indagini diagnostiche cardiovascolari invasive. » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II » 100

cardiochirurgia pediatrica I » 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica . . . . » 50

farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare. . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III ore 100

cardiochirurgia pediatrica II . . . . . » 75

chirurgia toracica generale . . . . . . » 75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II » 75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 15 ottobre 1992

Il rettore: SCHMID

92A5651

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1992 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia nel corrispondente corso di diploma universitario;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 153 al 159, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 82. — È istituito nella facoltà di medicina e chirurgia il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 83. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 84. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi a livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 85. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 82 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 86. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno di corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione di secondo grado valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno.

Art. 87. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio.

Esso comprende aree, corsi integrativi e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito. corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 ore nel terzo anno.

Art. 88. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 89. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 90. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 91. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 92. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni estiva ed autunnale, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 93. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 94. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professori di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 95. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno: I semestre

Area I - Propedeutica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica.

1.2. Corso integrato di chimica propedeutica biomedica:

chimica;

chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;

embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno - I semestre:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;

ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;

ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;

campimetria:

senso luminoso;

senso cromatico;

adattometria;

contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;

ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;

neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;

neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;

psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza ofta mica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;

ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture speci listiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (cr diti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologich di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquis zione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II;

ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, flu rangiografia, tonometria e tenografia, pachimetri biometria;

ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;

igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici dell professione:

etica professionale;

aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture speci listiche.

Art. 96. — Al termine del triennio, previo superament degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame final e discussione di una tesi, consistente in una dissertazion scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 97. — La commissione finale d'esame relativa tirocinio è nominata dal rettore ed è composta d presidente del corso di diploma o suo delegato, da du docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esper nominati rispettivamente dal Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro dell sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entr il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissio prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito senato accademico.

Art. 98. — All'esame di diploma lo studente vien ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato g esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevol riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame o di diploma sono costitui secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 99. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica o professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 17 ottobre 1992

Il rettore

92A5655

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, norme sull'autonomia delle università;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 13 recante disposizioni in ordine all'attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, recante l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 15;

Viste le deliberazioni, adottate in data 23 ottobre 1991 e 27 maggio 1992, con le quali la facoltà di ingegneria avanza proposta di modifica di statuto relativamente all'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettronica e all'introduzione dell'indirizzo edile nel corso di laurea in ingegneria civile in conformità alla nuova tabella XXIX;

Viste le delibere di approvazione espressa in merito dal senato accademico, nelle sedute del 21 novembre 1991 e 15 luglio 1992, e dal consiglio di amministrazione, in data 22 novembre 1991 e 23 luglio 1992;

Sentito il Consiglio universitario nazionale che, nell'adunanza del 10 ottobre 1992, ha espresso parere favorevole;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 52 al 60 dello statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 52. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile;
2) laurea in ingegneria elettronica.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 53. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, il sottoindicato corso di laurea può essere articolato negli indirizzi sottoriportati:

Corso di laurea in ingegneria civile.

Indirizzi:

1) edile;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta del competente consiglio di corso di laurea.

Art. 54. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due cicli didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 55. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità per il corso di laurea in ingegneria civile, e di ventotto annualità per il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto degli studi, pari a: due annualità per l'iscrizione al secondo anno, sette per l'iscrizione al terzo anno, dodici per l'iscrizione al quarto anno, sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera tra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art. 52 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolate, nei successivi articoli 56 e 57. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e tenuto conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX.

Le rimanenti annualità, necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al primo comma di questo stesso articolo, vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui all'ottavo comma dell'art. 54.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alla materia del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 56. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti venticinque annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati):

n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nel raggr.	P041	Statistica
n. 1 nel raggr.	H110	Disegno
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 1 nel raggr.	I050	Fisica tecnica

n. 1 nei raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
I080 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine
I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nel raggr. A042 Ricerca operativa

n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni

n. 1 nel raggr. H060 Geotecnica

n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime

n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti

n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia

n. 1 nel raggr. H040 Trasporti

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

n. 3 nei raggr. H082 Progettazione edilizia
H100 Composizione architettonica
H120 Storia dell'architettura
L281 Storia dell'arte
H150 Estimo

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

n. 2 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime

n. 1 nel raggr. H011 Idraulica

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

n. 2 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti

n. 1 nel raggr. H040 Trasporti

n. 1 nei raggr. H040 Trasporti
I180 Macchine ed azionamenti elettrici
H142 Progettazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Art. 57. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati):

n. 4 nei raggr. A021 Analisi matematica
A012 Geometria
A011 Algebra e logica matematica
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
A022 Calcolo delle probabilità
P041 Statistica

n. 1 nel raggr. B011 Fisica generale

n. 1 nei raggr. B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia

n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nel raggr. C060 Chimica

n. 1 nei raggr. H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica

n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nel raggr. I210 Elettronica

n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni

n. 1 nel raggr. I240 Automatica

n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nel raggr. I210 Elettronica

n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni

n. 1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

n. 1 nei raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
I240 Automatica

n. 1 nei raggr. I210 Elettronica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Art. 58. — Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studi ufficiale della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 53, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo art. 59, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti articoli 56 e 57;

i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo art. 59, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al primo comma del precedente art. 55, precisando quali siano obbligatori e quali siano a scelta dello studente, eventualmente

raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino ad un massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dall'ottavo comma del precedente art. 54;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente art. 54;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al secondo comma dell'art. 55;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al terzo comma dell'art. 55;

le modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

Art. 59. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX:

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzati;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

H011 - *Idraulica:*

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari, ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione dei sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*

1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) princìpi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzioni di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*

1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*

1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistica tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H100 - *Composizione architettonica:*

1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*

1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

1) composizione urbanistica;
2) urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costruito;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*

1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo;
5) estimo aeronautico;
6) estimo navale.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

1050 - *Fisica tecnica:*

1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche:
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata:
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica:
15) trasmissione del calore:
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico:
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici:
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica:
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

1070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici:
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti:
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche:
11) meccanica delle vibrazioni:
12) meccatronica:
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controlli dei sistemi meccanici:
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

1080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

1140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;

16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologia dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;
8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;
11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;
13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;
2) applicazioni di potenza delle microonde;
3) campi elettromagnetici;
4) compatibilità elettromagnetica;
5) componenti e circuiti ottici;
6) elaborazione ottica dei segnali;
7) interazione bioelettromagnetica;
8) microonde;

9) misure a microonde;
10) ottica e interazioni;
11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) progetto di circuiti a microonde;
13) propagazione;
14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

1230 - *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

1240 - *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione dei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

1250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

1270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata alla ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

L281 - *Storia dell'arte:*

1) storia dell'arte.

P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

Art. 60. — Gli studenti già iscritti, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ad anni di corso successivi al primo potranno essere ammessi, a richiesta, a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e la facoltà stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 9 ottobre 1992

Il rettore: PIETROPAOLO

92A5649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante: «Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche».

Il decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante: «Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1992.

92A5733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dalla Base USAF - Department of the Air Force di Montevergine (Avellino) in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 marzo 1991 dalla Base USAF - Department of the Navy di Agnano (Napoli) in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in Borgo Piave, Latina, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

7) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco, Padova e stabilimento di Piove di Sacco, Padova. Licenziati dal 3 agosto 1987 al 2 febbraio 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11983/29 del 20 febbraio 1992.

8) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco, Padova e stabilimento di Piove di Sacco, Padova. Licenziati dal 3 agosto 1987 al 2 febbraio 1988:

periodo: dal 3 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12178/3 del 15 giugno 1992.

9) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco, Padova e stabilimento di Piove di Sacco, Padova. Licenziati dal 3 agosto 1987 al 2 febbraio 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 1° agosto 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *Maglificio Mabinza*, con sede in Inzago, Milano e stabilimento di Inzago, Milano. Licenziati dal 31 marzo 1987:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 31 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11676/16 del 18 giugno 1991

11) Lavoratori dell'azienda *Maglificio Mabinza*, con sede in Inzago, Milano e stabilimento di Inzago, Milano. Licenziati dal 31 marzo 1987:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 31 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11873/20 del 13 dicembre 1991

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Calzaturiero (cod. ISTAT 451, 451.1, 451.2) operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 1° marzo 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero (cod. ISTAT 451, 451.1, 451.2) operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 1° marzo 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.R.C. Gestione Rossi Cama*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello, licenziati dal 16 agosto 1990 al 15 febbraio 1991:

periodo: dal 16 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992: dal 31 maggio 1990;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore alimentare (cod. ISTAT 419) operanti in Saronno-Uboldo (Varese) a decorrere dal 30 novembre 1990:

periodo: dal 29 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 ottobre 1992: con effetto dal 30 novembre 1990;
causa: crisi di settore.

92A5673

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto della Confederazione cooperative italiane, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dal quinto congresso nazionale dell'associazione, svoltosi a Roma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1992.

92A5671

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale cooperative e mutue, in Roma

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dal trentatreesimo congresso nazionale dell'associazione, svoltosi a Roma dal 3 al 16 aprile 1991.

92A5672

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti *attività fiduciaria e di revisione*

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fid - Revision di Beschi Angelo & C S.n.c.», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria Trust S.r.l.», con sede in Padova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 14 gennaio 1974 alla «Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.p.a.», con sede in Padova, è stata revocata su rinuncia della società medesima.

92A5670

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della Società italiana degli economisti, in Ancona

Con decreto ministeriale 3 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992, registro n. 16 Università, foglio n. 255, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Società italiana degli economisti, con sede in Ancona, e ne è stato approvato lo Statuto.

92A5667

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

zootecnica speciale I.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

microeconomia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A5711

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di farmacia:
analisi dei farmaci I:
patologia generale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di agraria:
idrologia forestale;
istituzioni di economia politica e statistica forestale;
tecnica dei frangiventi.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ortopedia e traumatologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
igiene.

Facoltà di agraria:
dendrometria;
protezione degli incendi boschivi;
selvicoltura II (Selvicoltura speciale);
tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali;
mineralogia del suolo;
lotta alle malerbe.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A5712

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia - S.I.U.M.B.», in Bologna.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992, registro n. 16 Università, foglio n. 257, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia - S.I.U.M.B.», con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo Statuto.

92A5668

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992, registro n. 16 Università, foglio n. 256, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla disciolta associazione «Gruppi di cultura Corsa», con sede in Roma, la donazione costituita da buoni ordinari del Tesoro del valore nominale di L. 35.000.000, una biblioteca costituita da oltre 250 volumi e dall'archivio per un valore di L. 20.000.000 e un complesso di fabbricati urbani e rurali con relativo terreno agricolo posti nel comune di S. Cesario e censiti rispettivamente nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 97, foglio n. 13, mappali 16 e 17 e del nuovo catasto terreni alla partita 739, foglio n. 13 mappali 15, 23, 24, 19, 20, 21, 22 per un valore di L. 330.000.000.

92A5669

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio

Con decreto ministeriale 28 novembre 1992, la signora Paladino Daniela, collaboratore amministrativo contabile, in servizio presso la Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio, in sostituzione del sig. Salucci Corrado, collaboratore amministrativo contabile.

92A5691

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 4 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 4 dicembre 1992

Dollaro USA	1388,03
ECU	1726,71
Marco tedesco	879,06
Franco francese	258,72
Lira sterlina	2184,76
Fiorino olandese	782,08
Franco belga	42,70
Peseta spagnola	12,202
Corona danese	226,45
Lira irlandese	2320,65
Dracma greca	6,694
Escudo portoghese	9,866
Dollaro canadese	1088,65
Yen giapponese	11,149
Franco svizzero	982,68
Scellino austriaco	124,94
Corona norvegese	214,93
Corona svedese	204,91
Marco finlandese	273,77
Dollaro australiano	962,18

92A5746

N. 232

Media dei titoli del 25 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,675
» » » 21- 4-1987/94	90,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,800
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,550
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,600
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,250
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,825
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,175
» » » » 1- 5-1988/93	100,575
» » » » 1- 6-1988/93	100,925
» » » » 18- 6-1986/93	99,200
» » » » 1- 7-1988/93	100,450
» » » » 17- 7-1986/93	99,300
» » » » 1- 8-1988/93	99,950
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,725
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,750
» » » » 18-11-1987/93	101,300
» » » » 19-12-1986/93	101,650
» » » » 1- 1-1989/94	99,700
» » » » 1- 2-1989/94	99,475
» » » » 1- 3-1989/94	99,450
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,875
» » » » 1-10-1987/94	100,025
» » » » 1-11-1989/94	99,675
» » » » 1- 1-1990/95	98,825
» » » » 1- 2-1985/95	98,250
» » » » 1- 3-1985/95	96,100
» » » » 1- 3-1990/95	97,900
» » » » 1- 4-1985/95	95,725
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1990/95	98,800
» » » » 1- 6-1985/95	95,200
» » » » 1- 7-1985/95	96,175
» » » » 1- 7-1990/95	98,450
» » » » 1- 8-1985/95	96,100
» » » » 1- 9-1985/95	96,450
» » » » 1- 9-1990/95	97,675
» » » » 1-10-1985/95	97,225
» » » » 1-10-1990/95	98,050
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	99,950
» » » » 1-12-1990/95	99 —
» » » » 1- 1-1986/96	98,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,100
» » » » 1- 1-1991/96	98,375
» » » » 1- 2-1986/96	98,275
» » » » 1- 2-1991/96	97,750
» » » » 1- 3-1986/96	95,825
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95 —
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	95,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,175
» » » »	1- 9-1986/96	95,550
» » » »	1-10-1986/96	96,200
» » » »	1-11-1986/96	98,050
» » » »	1-12-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1987/97	97,150
» » » »	1- 2-1987/97	95,600
» » » »	18- 2-1987/97	95,600
» » » »	1- 3-1987/97	95,250
» » » »	1- 4-1987/97	94,725
» » » »	1- 5-1987/97	94,950
» » » »	1- 6-1987/97	95,200
» » » »	1- 7-1987/97	95,025
» » » »	1- 8-1987/97	95,150
» » » »	1- 9-1987/97	97,250
» » » »	1- 3-1991/98	95,850
» » » »	1- 4-1991/98	96,050
» » » »	1- 5-1991/98	97,050
» » » »	1- 6-1991/98	96,950
» » » »	1- 7-1991/98	96,175
» » » »	1- 8-1991/98	95,450
» » » »	1- 9-1991/98	95,775
» » » »	1-10-1991/98	95,950
» » » »	1-11-1991/98	97 —
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	96 —
» » » »	1- 2-1992/99	95,175
» » » »	1- 3-1992/99	95,175
» » » »	1- 4-1992/99	95,325
» » » »	1- 5-1992/99	96,125
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 2-1993	94,150
» » » 12,50%	1- 7-1993	98,950
» » » 12,50%	1- 8-1993	98,550
» » » 12,50%	1- 9-1993	98,475
» » » 12,50%	1-10-1993	98,500
» » » 12,50%	1-11-1993	98,600
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	98,625
» » » 12,50%	17-11-1993	98,950
» » » 12,50%	1-12-1993	98,625
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	98,775
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	98,325
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	98,275
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	98,075
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	98,175
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	98,300
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	98,225

Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94	96,875
» » » 12,50%	1-11-1990/94	97,975
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	97,450
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	97,450
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	95,875
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	95,700
» » » 12,00%	1-11-1991/96	97,850
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	95,425
» » » 12,00%	1- 5-1992/97	95,450
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	97,175
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	97,100
» » » 12,50%	1-11-1990/97	97,400
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	97,075
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	96,675
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	94,450
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	94,600
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	94,225
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	96,375
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	95,275
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001	94,300
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002	94,125
» » » 12,00%	1- 5-1992/2002	94,150

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	100,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,025
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,225
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,275
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,400
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M25112

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, recante: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 29, prima colonna, all'art. 6, comma 6, lettera *b*), aggiungere la virgola dopo la parola «specialità»; sempre alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 11, comma 1, dopo le parole «Tutti coloro che,» viene soppressa la virgola e dove è scritto: «...all'art. 2, *comma 1 e all'art. 8*...», si legga: «...all'art. 2, *commi 1 e 3*...»;

alla pag. 30, prima colonna, allo stesso art. 11, comma 1, dopo le parole: «ordine cronologico», è aggiunta la virgola; sempre alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 14, comma 1, lettera *d*), dove è scritto: «...nonché con alimenti medicamentosi *alimenti medicamentosi* e specialità medicinali;» si legga: «...nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali;».

92A5675

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 31, seconda colonna, all'art. 2, comma 1, dove è scritto: «sotto forma di specialità *medicinale*», si legga: «sotto forma di specialità *medicinali*»: alla stessa pagina, all'art. 3, comma 1, lettera *a*), è soppressa la virgola dopo la parola «veterinari»;

alla pag. 32, prima colonna, all'art. 3, comma 4, dopo la parola: «rilasciata» sono soppresse le parole: «in triplice copia»; alla stessa pagina, stessa colonna, all'art. 3, comma 5, lettera *c*), dopo la parola «comunque» e soppressa la virgola; sempre alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 3, comma 8, lettera *e*), dov'è scritto: «al proprietario *od* al custode», si legga: «al proprietario *o* al custode»;

alla pag. 33, prima colonna, all'art. 4, comma 1, lettera *g*), dove è scritto: «...*se necessarie spiegazioni* sulle misure di precauzione e di sicurezza da prendersi per la *convenzione* del prodotto,», si legga: «*se necessarie, spiegazioni* sulle misure di precauzione e di sicurezza da prendersi per la *conservazione* del prodotto,»; alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, lettera *o*), è soppressa la virgola dopo la parola «questione»;

alla pag. 34, prima colonna, all'art. 4, comma 4, lettera *b*), dove è scritto: «...denominazione comune internazionale *comune*...», si legga: «...denominazione comune internazionale...»; alla stessa pagina, stessa colonna, all'art. 4, comma 4, lettera *e*), dove è scritto: «i seguenti di natura clinica:», si legga: «i seguenti *particolari* di natura clinica:»; sempre allo stesso articolo e comma, ma alla lettera *f*), dove è scritto: «i seguenti di natura farmaceutica:», si legga: «i seguenti *particolari* di natura farmaceutica:»; alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 4, comma 7, lettera *b*), punto 1), è soppressa la virgola dopo le parole «l'analista specifica»;

alla pag. 35, prima colonna, all'art. 6, comma 2, dove è scritto: «...anche *successivamente l'obbligo, per* il responsabile...»,si legga: «...anche *successivamente, l'obbligo per* il responsabile...»; alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 6, comma 4, dove è scritto: «; tuttavia i medicinali che contengono sostanze attive tra *quelli* figuranti nell'allegato III del *citato regolamento* sono autorizzati...», si legga: «; tuttavia i medicinali veterinari che contengono sostanze attive tra *quelle* figuranti nell'allegato III del *regolamento CEE 2377/90*, sono autorizzati...» e sempre all'art. 6, comma 7, lettera *b*), dove è scritto: «*propone*» si legga: «*proporre*»;

alla pag. 36, prima colonna, all'art. 7, comma 3, sostituire la virgola dopo la parola «provenienza» con un punto e virgola; alla stessa pagina e alla stessa colonna, all'art. 7, comma 5, dove è scritto: «...ai sensi dei commi *1, 2 e 4*...», si legga: «...ai sensi dei commi *1 e 2*...»; alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 9, comma 1, dove è scritto: «Il richiedente l'autorizzazione alla fabbricazione nella *domanda*, corredata *di* idonea documentazione:», si legga: «Il richiedente l'autorizzazione alla *fabbricazione*, nella domanda corredata *da* idonea documentazione:»;

alla pag. 37, prima colonna, all'art. 11, comma 2, aggiungere la virgola dopo la parola «autorità», mentre allo stesso articolo, comma 3, aggiungere la virgola dopo le parole «Repubblica italiana»; alla stessa pagina, prima colonna, all'art. 14, comma 1, alla lettera *a*) è soppressa la virgola dopo la parola «italiano», mentre alla lettera *b*) è soppressa la virgola dopo la parola «terzi»; sempre alla pagina 37, seconda colonna, all'art. 14, comma 2, è soppressa la virgola dopo la parola «veterinari», mentre all'art. 15, comma 1, è aggiunta la virgola dopo la parola «comprendono» e dopo la parola «pratico»; mentre allo stesso art. 15, comma 2, è aggiunta la virgola dopo le parole «da quelli indicati»;

alla pag. 38, prima colonna, all'art. 18, comma 1, lettera *a*), è soppressa la virgola dopo la parola «periodiche»;

alla pag. 39, prima colonna, all'art. 20, comma 1, lettera *g*), è aggiunta la virgola dopo le parole «comma 7» e dopo la lettera *d*); mentre alla lettera *h*) è soppressa la virgola dopo la parola «sanità»; alla stessa pagina e alla stessa colonna, all'art. 21, comma 1, dove è scritto: «...vieta la distribuzione del medicinale veterinario ne ordina il ritiro...», leggasi: «...vieta la distribuzione del medicinale veterinario *e* ne ordina il ritiro...»; alla stessa pagina e alla stessa colonna, all'art. 22, comma 2, è aggiunta la virgola dopo la parola «sanità»;

alla pag. 41, seconda colonna, all'art. 32, comma 4, aggiungere la virgola dopo la parola «conservare»;

alla pag. 42, seconda colonna, all'art. 37, comma 2, dove è scritto: «*31* settembre 1992», si legga: «*30* settembre 1992»

92A5676

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, recante: «Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 30 novembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole «misuratori delle materie prime», è apposta la virgola;

al comma 3 dell'art. 8 le parole: «di cui al decreto del Ministro *dell'agricoltura e delle foreste* 10 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *223* del *28 agosto 1972*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro *delle finanze* 10 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *229* del *2 settembre 1972*»;

analogamente nelle «Note»: l'ultimo periodo: «— Il D.M. 10 agosto 1972, reca: "*Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1972-73*"», è sostituito dal seguente: «— Il D.M. 10 agosto 1972, reca: "*Determinazione nella misura del 10% dell'abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1° gennaio 1973*"».

92A5745

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436, riguardante: «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «...di cui agli articoli *4 e 5* del decreto...», si legga: «...di cui agli articoli *5 e 4* del decreto...».

92A5572

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 17 dicembre 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1992).

All'art. 103 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto capoverso, dove è scritto: «... e pertanto non devono essere necessariamente tutte *attive*.» si legga: «... e pertanto non devono essere necessariamente tutte *attivate*.».

All'art. 108, del medesimo decreto rettorale alla pag. 36, seconda colonna, dove è scritto: «RIPARTIZIONE DEI CORSI *INTEGRATIVI* IN SEMESTRI.», si legga: «RIPARTIZIONE DEI CORSI *INTEGRATI* IN SEMESTRI.».

All'art. 109, del già citato decreto rettorale, alla pag. 39, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «chirurgia generale *II*», si legga: «chirurgia generale *I*».

92A5678

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 8 luglio 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992).

All'art. 93 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, nel comma relativo alla «Durata e articolazione degli studi», dove è scritto: «... *(insegnamenti* di scuola media superiore, educatori *professionale* extrascolastici ...», si legga: «... *(insegnanti* di scuola media superiore, educatori *professionali* extrascolastici ...».

Nella tabella 1, alla pag. 18, seconda colonna, del medesimo decreto rettorale, al quarto rigo, dove è scritto: «... pedagogia sociale pedagogia generale ...», si legga: «... pedagogia sociale = pedagogia generale ...».

Nella tabella 2, alla pag. 19, seconda colonna, del già citato decreto rettorale, al terzo rigo, dove è scritto: «... *equivalenti*.», si legga: «... *equivalente*.».

92A5679

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 26 marzo 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1992).

All'art. 123 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo rigo, dove è scritto: «*Arigolazione* del corso introduttivo integrato di biologia:», si legga: «*Articolazione* del corso introduttivo integrato di biologia:».

Nel medesimo art. 123, medesima pagina e medesima colonna, al sesto capoverso, dove è scritto: «La facoltà nell'*organizzazione* detti corsi integrati...», si legga: «La facoltà nell'*organizzare* detti corsi integrati...».

92A5680

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli F
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLI A
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200